

Responsabilità ambientale penale

Diritto ungherese

Környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995 évi LIII Törvény
(**legge n. LIII del 1995 sulla protezione ambientale** attuazione della direttiva 2004/35)
art. 4

- «1. "compartimento ambientale": la terra, l'aria, l'acqua, la fauna e la flora, l'ambiente costruito dall'Uomo (artificiale), e le loro componenti;(...)
10. "messa in pericolo dell'ambiente": la minaccia diretta del verificarsi di un danno ambientale;(...)
12. "degradazione dell'ambiente": un'azione o un'omissione che causa un danno ambientale;
13. "danno ambientale": una modifica negativa rilevante e misurabile dell'ambiente o di un compartimento ambientale, o un deterioramento rilevante e misurabile di un servizio connesso a un compartimento ambientale, che si può verificare direttamente o indirettamente;(...)».

Art. 101

paragrafo 1«Sull'utilizzatore dell'ambiente incombe la responsabilità giuridica di diritto penale, civile e amministrativo, secondo le modalità definite dalla presente legge e da altre norme, per gli effetti sull'ambiente derivanti dalla sua attività (...)».

Art. 102

La responsabilità di un danno o di un rischio ambientale ricade, salvo prova contraria, in solido su coloro che, dopo che si sia verificato detto danno o rischio, figurino quali attuali proprietario e possessore (utilizzatore) del fondo in cui ha avuto luogo la condotta dannosa o all'origine del rischio per l'ambiente.

Il proprietario è esentato dalla responsabilità in solido qualora identifichi l'utilizzatore effettivo del fondo e dimostri in modo inequivocabile l'assenza di responsabilità propria.

Art. 106

«1) Chiunque violi direttamente o indirettamente una disposizione finalizzata alla tutela ambientale contenuta in un regolamento, in una decisione amministrativa o in un atto giuridico comunitario direttamente applicabile, o oltrepassi i limiti stabiliti al riguardo è sanzionato con un'ammenda proporzionata alla gravità della condotta lesiva, e in particolare all'estensione, [alla] durata o [al] carattere recidivo dell'inquinamento ambientale o del rischio per l'ambiente di cui è causa. 2) L'ammenda in materia ambientale dev'essere pagata in aggiunta al tributo per l'utilizzo delle risorse ambientali e all'onere dovuto per l'impatto ambientale.(...)».

Levegő védelméről szóló 306/2010 (XII23) Korm rendelet

[decreto governativo 306/2010 (XII23) sulla protezione della qualità dell'aria]

Art. 2

punto 29 «esigenza in materia di protezione della qualità dell'aria» è qualsiasi disposizione o divieto, stabiliti con una normativa o con una decisione dell'autorità, che miri a prevenire o a ridurre gli effetti nocivi per la qualità dell'aria.

Art.27

paragrafo 2, E' vietato l'incenerimento di rifiuti all'aperto o presso impianti non conformi alla normativa che stabilisce le condizioni di incenerimento dei rifiuti, eccezion fatta per l'incenerimento di rifiuti cartacei di origine domestica e di rifiuti di legno non trattato, ritenuti non pericolosi, che avviene presso impianti domestici. Si considera incenerimento di rifiuti all'aperto la combustione dei medesimi per qualsiasi causa, tranne quelle naturali.

Art. 34

paragrafo 1,

L'autorità di protezione ambientale infligge un'ammenda alla persona fisica o giuridica o all'ente privo di personalità giuridica che abbia violato le prescrizioni in materia di qualità dell'aria, intimando allo stesso tempo la cessazione dell'attività illecita o dell'omissione, salvo disposizione contraria.

paragrafo 3

Nell'infliggere l'ammenda l'autorità di protezione ambientale tiene conto, in primo luogo, delle circostanze dell'inadempimento, in secondo luogo della gravità dell'inadempimento degli obblighi, e in terzo luogo della durata o del carattere recidivo dell'inadempimento degli obblighi.

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
(Seconda Sezione) Causa C-129/16 del 13 luglio 2017-

Definizione di "particella forestale"

L'Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet Magyar Közlöny 2012/51. (IV. 27.)]

(Decreto n. 41/2012, del 27 aprile, del Ministro dello sviluppo rurale, che prevede norme specifiche relative al sostegno compensativo alle aziende nelle zone boschive Natura 2000 da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)

Art.4

4) Non saranno ammissibili le particelle forestali che, ai sensi del paragrafo 1, sono demaniali o comunali.

5) Non avranno diritto al sostegno né i comuni, né gli organismi che gestiscono parte del bilancio pubblico, né gli operatori economici in cui lo Stato ungherese detenga una quota pari o superiore al 50%.(...)».

Erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. Törvény Magyar Közlöny 2009/71. (V.25.)] **Legge XXXVII del 2009, relativa alle foreste, alla protezione forestale e alla silvicoltura**

Art.16

par. 16«La particella forestale è l'unità base per quanto riguarda l'attività silvicola e di amministrazione forestale e di gestione del registro forestale, situata in un'area boschiva comunale, che si estende senza interruzione e che può essere considerata omogenea in base alle caratteristiche della comunità biotica forestale inclusa nella stessa e dell'attività di silvicoltura sostenibile».

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
(Decima Sezione) - Causa C-315/16 del 30 marzo 2017 -

Rifiuti Gestione e trasporto - Ammenda per le violazioni

Diritto ungherese

Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, Magyar Közlöny 2012/160

(Legge relativa ai rifiuti)

Articolo 19, paragrafo 1

«L'introduzione di rifiuti nel territorio ungherese è possibile conformemente alle disposizioni del regolamento [n. 1013/2006] e del decreto governativo relativo alla spedizione transfrontaliera di rifiuti».

Articolo 86, paragrafo 1

«L'autorità preposta alla protezione dell'ambiente impone il pagamento di un'ammenda in materia di gestione dei rifiuti, conformemente al decreto governativo che stabilisce norme dettagliate relative alle ammende in materia di gestione dei rifiuti, a qualsiasi persona fisica o giuridica, imprenditore individuale o organismo privo di personalità giuridica propria che: a) contravvenga alle disposizioni legislative, a disposizioni direttamente applicabili di atti dell'Unione europea o a decisioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, b) eserciti un'attività di gestione dei rifiuti soggetta ad autorizzazione, approvazione, registrazione o notifica senza disporre di tale autorizzazione, approvazione, registrazione o notifica oppure con modalità diverse da quelle ivi indicate, o c) non informi o non informi adeguatamente l'autorità preposta alla protezione dell'ambiente riguardo alla produzione o generazione di sottoprodotti, o utilizzi, distribuisca o immagazzini rifiuti come prodotti o sottoprodotti».

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
(Quarta Sezione) Causa C-69/15 del 9 giugno 2016

*Hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról
szóló 271/2001*

(Decreto governativo che stabilisce l'importo delle ammende in materia di gestione dei rifiuti e le relative modalità di imposizione e determinazione)

Articolo 1

«1. L'importo dell'ammenda – fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi da 4 a 8, e all'articolo 3, paragrafo 4, del presente decreto – è determinato moltiplicando gli importi di base dell'ammenda previsti nel presente decreto per i coefficienti di proporzionalità che li modificano, conformemente alle disposizioni dell'allegato.(...)

3. L'importo di base dell'ammenda in materia di gestione dei rifiuti (in prosieguo: l'«importo di base») non supera:(...) f) in caso di spedizione transfrontaliera illegale di rifiuti non pericolosi, (...) 200 000 [fiorini ungheresi (HUF)].(...)

5. L'importo di base può essere fissato in una proporzione dal 25% al 100% degli importi determinati in applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, e dell'articolo 2, paragrafo 3, con riserva dei casi previsti al paragrafo 3, punto e), del presente articolo, se l'autore dell'infrazione ha posto riparo alle sue conseguenze e vi ha messo fine precedentemente all'adozione della decisione che infligge l'ammenda».

Articolo 3

«1. Per la determinazione dell'ammenda, è fissato in primo luogo l'importo dell'ammenda di base.(...)

4. In caso di spedizione transfrontaliera illegale di rifiuti (importazione, esportazione o transito per il territorio nazionale), l'importo dell'ammenda dovuta è pari al prodotto della moltiplicazione tra l'ammenda di base di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere f) o g), del presente decreto, e il peso dei rifiuti. Qualora il peso dei rifiuti non possa essere determinato con precisione, si tiene conto di un valore medio che figura in un intervallo di peso determinato mediante stima, espresso in tonnellate».